

## **PROVINCIA DI TORINO**

### **CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA IN OPERA DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI DEL PUNTO VENDITA DEI PRODOTTI TIPICI DELLA PROVINCIA DI TORINO PRESSO IL MULINO DI RIVA – PINEROLO.**

#### **Art. 1. OGGETTO DELLA FORNITURA**

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera delle attrezzature e degli arredi del Punto Vendita dei prodotti tipici della provincia di Torino, negli spazi a ciò destinati in esecuzione della Deliberazione della Giunta Provinciale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, presso la struttura denominata Mulino di Riva, a Pinerolo.

Ai fini dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. si precisa che la prestazione oggetto del presente appalto è unica e non è possibile distinguere tra prestazione principale e secondaria.

Le quantità e le caratteristiche tecniche degli arredi e della attrezzature da fornire sono indicate nella documentazione tecnica allegata al presente capitolato.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture".

#### **Art. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo presunto a base di gara per la fornitura, la relativa posa in opera e comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti ammonta ad € 108.333,33 oltre all'I.V.A. 20% euro 21.666,67 e pertanto in totale euro 130.000,00.

Nel caso si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una riduzione della prestazione l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo dell'appalto alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite l'impresa appaltatrice ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. Qualora l'impresa appaltatrice non si avvalga di tale diritto è tenuta ad eseguire le maggiori o minori richieste alle medesime condizioni contrattuali.

La stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà di cui all'art. 57, comma 3, lett.b) del D.Lgs. 163/2006.

#### **Art. 3 - MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, con il criterio di cui all'art. 81, comma 1, e 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., al prezzo più basso rispetto all'importo a base d'asta espresso mediante la scheda di offerta prezzi allegata al presente capitolato. Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento.

Si precisa che i prezzi che verranno indicati nella scheda di offerta dovranno essere comprensivi di tutti i costi relativi all'imbballaggio, al trasporto, allo scarico, trasporto al piano, disimballaggio, montaggio, posa in opera, rimozione e smaltimento dell'imbballaggio.

Sono compresi nei rispettivi prezzi unitari indicati dalla ditta in sede di offerta gli eventuali allacciamenti impiantistici ai punti di consegna predisposti dal committente, le necessarie assistenze murarie oltre ogni altro onere diretto, indiretto ed accessorio per dare la fornitura perfettamente eseguita a regola d'arte.

**La scheda di presentazione dell'offerta dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e non dovrà contenere riserve o condizioni.**

#### **Art. 4. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Costituiscono parte integrante del contratto d'appalto i seguenti elaborati:

- ⇒ il presente capitolato d'oneri con i relativi allegati;
- ⇒ l'offerta della ditta risultata aggiudicataria della gara d'appalto.

#### **Art. 5. CAPACITA' TECNICA, ECONOMICA E FINANZIARIA**

##### **5.1 Soggetti ammessi a partecipare**

-Possono partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati di cui all'art. 34 del D.Lgs n. 163/2006.

Nel caso di raggruppamenti l'offerta congiunta dovrà:

- essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e indicare l'impresa qualificata come capogruppo;
- specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese;
- contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione, le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006;

Non è consentito ad una stessa Ditta di presentare contemporaneamente offerte come impresa singola e quale facente parte di un raggruppamento né in diverse associazioni di imprese o consorzi a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.

##### **5.2. Requisiti generali**

Gli operatori economici che intendono concorrere alla gara dovranno presentare idonea dichiarazione sostitutiva, in lingua italiana, formulata secondo le prescrizioni previste nel bando di gara, che si richiamano integralmente, e contenente in particolare le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successivamente verificabili:

- a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) in qualità di produttore/rivenditore dei beni oggetto del presente appalto, o se stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, iscritti in un registro professionale o commerciale di cui all'art. 39, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 163/2006;
- b) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

##### **5.3. Dimostrazione della capacità economico finanziaria**

Al fine del presente appalto saranno ritenute capaci finanziariamente ed economicamente e quindi ammesse alla gara, a norma dell'art. 41 del D.Lgs. 163/2006, le imprese che dichiarino di aver fatturato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, una cifra per forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto, a favore di Enti pubblici o privati, almeno pari all'importo a base di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo il suddetto requisito potrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Il soggetto concorrente potrà altresì soddisfare il predetto requisito avvalendosi dei requisiti di capacità economico finanziaria di altro soggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. come disciplinato dal bando di gara.

Suddetto requisito potrà essere comprovato, ai fini dell'art. 48, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante produzione di copia delle fatture quietanziate, corredate dal relativo contratto

rilasciati da committenti privati, o certificati di regolare esecuzione rilasciati da Pubbliche Amministrazioni e da altra documentazione equivalente.

#### **Art. 6 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO**

Per poter partecipare alla gara viene richiesta l'**Attestazione di presa visione dei luoghi**. Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo sull'immobile oggetto della fornitura del presente appalto, le imprese, entro e non oltre la data indicata nel bando di gara, devono inoltrare al Dirigente del Servizio Sviluppo montano, rurale e valorizzazione delle produzioni tipiche, mediante fax indirizzato al n. 011-8616478, una richiesta di sopralluogo su carta intestata della ditta, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone delegate dal legale rappresentante dell'impresa ad effettuare il sopralluogo, accompagnata dalla delega e dalla fotocopia di un documento di identità personale del delegante. La richiesta deve specificare l'indirizzo e i numeri di telefono e di fax della ditta cui indirizzare la convocazione. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più imprese. Qualora ciò si verifici, verrà tenuta ferma solo la richiesta corredata dalla prima individuazione seguendo un ordine cronologico; di tale situazione saranno tempestivamente rese edotte le successive imprese individuanti. Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dall'Amministrazione che verranno comunicati con almeno tre giorni di anticipo. Al termine del sopralluogo l'impresa, nella persona del soggetto individuato, dovrà sottoscrivere il documento predisposto dall'Amministrazione a conferma dell'avvenuto sopralluogo e del ritiro del certificato attestante tale operazione che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa da presentarsi in sede di offerta. L'effettiva esaustività del sopralluogo rimane a completo onere e responsabilità della ditta concorrente.

#### **Art. 7. MODALITA' D'ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

L'Appaltatore si impegna ad effettuare la fornitura e la posa in opera delle attrezzature tecniche e degli arredi comprensiva dei necessari allacciamenti idraulici ed elettrici a regola d'arte, nel rispetto delle normative relative vigenti, con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal presente Capitolato d'onori.

Tutti i materiali devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed essere rispondenti alle normative vigenti.

Il referente dell'Amministrazione potrà rifiutare in qualunque momento i prodotti forniti che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle prescrizioni del presente capitolato d'onori, comunque inadeguati alle funzioni cui sono destinati e la ditta aggiudicataria dovrà tempestivamente rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a proprie spese.

Quando qualsiasi provvista venga ritenuta non atta all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute.

I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente a cura e spese dell'Appaltatore.

Ove l'Appaltatore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto, la Provincia di Torino potrà provvedere direttamente e a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita.

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto a un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, le qualità e il magistero stabiliti dal contratto.

## **Art. 9. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA**

L'aggiudicazione della fornitura avverrà pertanto a favore della ditta che offrirà il prezzo più basso sull'importo a base di gara, subordinatamente alla presentazione dei documenti conformi alle prescrizioni di legge, a conferma delle attestazioni rese nelle dichiarazioni, ove previsto da disposizioni di legge.

La gara sarà valida anche con una sola offerta; in ogni caso l'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 163/2006, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'appaltatore è vincolato alla propria offerta dal momento della sua presentazione mentre la Provincia di Torino lo è soltanto dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La ditta è tenuta a stipulare apposito contratto, le cui spese connesse e conseguenti saranno a carico della ditta medesima.

## **Art. 10. GARANZIA**

I fornitori partecipanti all'appalto dovranno presentare, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n.163/2006, una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, prestata mediante versamento in contanti presso la Tesoreria provinciale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa, recante l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, cod. civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Si precisa che la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Si precisa che, qualora l'impresa sia in possesso di certificazione di qualità, riferita all'attività oggetto della gara, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme Europee UNI CEI EN 45000, la cauzione provvisoria può essere presentata nell'importo ridotto del 50%.

La cauzione definitiva sarà costituita dalla Società aggiudicataria, mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, IVA ed imposte escluse.

Ai sensi dell'art. 113 sopra citato, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso fosse superiore 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione prodotta dovrà contenere l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta della Provincia di Torino, il valore dell'intero deposito cauzionale, senza possibilità di avanzare riserve ed eccezioni e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore. Qualora l'impresa sia in possesso di certificazione di qualità, riferita all'attività oggetto della gara, la cauzione può essere presentata nell'importo ridotto del 50%. Il beneficio suddetto è subordinato alla produzione della certificazione oppure di copia della stessa autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione di conformità della copia all'originale depositato a norma di Legge, sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 D.Lgs. 163/2006 da parte della Stazione Appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

Nessun interesse sarà dovuto sulle somme versate a titolo di deposito cauzionale.

**Art. 11. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE  
RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO**

- a) Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente Appalto, la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende appartenenti al settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la fornitura.
- b) L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
- c) I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
- d) Nel caso fosse riscontrata l'inosservanza di quanto sopra indicato, l'Amministrazione Appaltante si riserva di adottare, in accordo con le OO.SS., tutti i provvedimenti che saranno ritenuti necessari.
- e) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati alle precedenti lettere, accertata dall'Amministrazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione Appaltante comunicherà all'Impresa e, se del caso all'Ispettorato del Lavoro, la inadempienza accertata e procederà all'incameramento del deposito cauzionale.
- c) Il pagamento della fornitura non sarà effettuato all'Impresa sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti; per tali sospensioni o ritardi di pagamento l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni o ad altri interessi.

**Art. 12. CONOSCENZA DEL CONTENUTO NORMATIVO ED ECONOMICO  
DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI E DELLE CONDIZIONI DI APPALTO**

La presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia.

**Art. 13. ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

In dipendenza e relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato, l'Appaltatore si assume gli oneri per:

- l'organizzazione e la disponibilità di mezzi d'opera adeguati all'esecuzione della fornitura;
- la presenza in cantiere, secondo le necessità, di tecnici e operatori in base alle specializzazioni richieste, per i periodi necessari ad assicurare l'esecuzione delle forniture oggetto dell'Appalto;
- la fornitura di tutto il personale esecutivo idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari;
- l'esecuzione delle prove e delle misure di controllo che l'Amministrazione intendesse effettuare in corso di esecuzione al fine di verificare la rispondenza delle forniture;
- il provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere dei materiali, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di montaggio, situati nell'interno del cantiere, secondo le disposizioni fornite dall'Amministrazione Appaltante;
- ogni tipo di movimentazione, carico, scarico o trasporto;
- l'allontanamento ed il trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta, imballaggi, ecc., entro 24 ore dal montaggio di ciascun arredo, apparecchiatura e/o componente, senza creare intralci alle altre lavorazioni né situazioni di pericolo e/o disagio;

- la pulizia dei locali dopo gli interventi e l'immediato sgombero di materiali di rifiuto o di recupero inutilizzabili sino ai luoghi autorizzati allo smaltimento, nonché l'eventuale trasporto alle pp.dd. a spese e cura dell'Appaltatore;
- l'adatta mano d'opera, e quanto altro occorrente per eseguire la verifica e le prove di collaudo;
- ogni lavoro, prestazione, fornitura o opera necessaria all'esecuzione di collaudi;
- le riparazioni dei danni, in qualsiasi modo arrecati allo stabile in cui si svolge la fornitura;
- la consegna all'Amministrazione Appaltante, ad ultimazione della fornitura ed opere connesse e prima del collaudo definitivo, delle certificazioni necessarie per legge;

L'Appaltatore si assume la piena e incondizionata responsabilità per quanto attiene ai difetti di fabbricazione di tutti gli arredi oggetto della presente fornitura.

L'Appaltatore é responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati dai propri dipendenti o da persone dal medesimo chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre Ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre Ditte o comunque pertinenti agli edifici, ai loro impianti ed attrezzature.

La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni a persone e cose, che derivassero da errori od inadeguatezze nell'esecuzione della fornitura, ed a quelli che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

L'Impresa solleverà l'Amministrazione Appaltante da qualunque responsabilità civile, diretta ed indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori.

A copertura delle predette responsabilità l'Aggiudicatario dichiara di aver stipulato o di possedere un'adeguata polizza assicurativa R.C. della quale verrà presentata copia entro la data di inizio delle attività.

#### **Art. 14. PAGAMENTI**

Alla ditta aggiudicataria non verrà riconosciuta alcuna anticipazione.

L'Appaltatore ha diritto a pagamenti, ad avvenuta fornitura e posa in opera degli arredi ed accertamento dell'ultimazione e della corretta esecuzione favorevole, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della regolare fattura. In caso di ritardo pagamento trovano applicazione le norme dell'art. 1284 del Codice Civile.

#### **Art. 15. COLLAUDO**

La fornitura è soggetta a collaudo che sarà effettuato da un rappresentante della Provincia di Torino e da un rappresentante dell'impresa aggiudicataria; la mancata partecipazione al collaudo del rappresentante dell'impresa aggiudicataria determina l'automatica acquiescenza dell'impresa alle risultanze del verbale di collaudo.

Durante l'esecuzione della fornitura, l'Amministrazione Appaltante farà eseguire verifiche sugli arredi e loro parti; ove riscontrasse delle discordanze e delle difformità nell'esecuzione delle stesse in riferimento alle prescrizioni del presente Capitolato, emetterà l'attestazione di verifica dell'ultimazione e della corretta esecuzione della fornitura solo dopo aver accertato che da parte della Ditta appaltatrice sono state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie. Resta inteso che, nonostante l'esito favorevole di tutte le suddette verifiche e prove preliminari, la Ditta appaltatrice rimane responsabile delle deficienze che abbiano a manifestarsi in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia.

Delle operazioni di collaudo è dato atto in apposito verbale. Il collaudo delle forniture oggetto del presente appalto deve essere concluso entro tre mesi dalla data di ultimazione della fornitura, mediante emissione del certificato di collaudo.

In caso di collaudo con esito negativo, salva l'applicazione della penalità di cui al successivo art. 18, l'impresa aggiudicataria deve provvedere, nel termine fissato dalla Stazione appaltante ad effettuare la sostituzione delle apparecchiature e del materiale fornito o comunque ad effettuare tutte le modifiche di adattamento e migliorie necessarie a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione dei vizi ed irregolarità, sempre che si tratti di vizi o difetti eliminabili; diversamente l'Impresa deve provvedere ad effettuare la sostituzione del materiale fornito.

La merce non accettata resta a disposizione della Ditta a suo rischio, e dovrà essere ritirata senza indugio dalla stessa e a sue spese.

#### **Art. 16. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI**

La fornitura di cui trattasi avverrà a fabbricato non ancora utilizzato; pertanto, non esistono delle interferenze tra le attività legate alla fornitura con le attività del punto vendita e di conseguenza non si rende necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e non esistono oneri derivanti da rischi per la sicurezza.

L'esecuzione della fornitura deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare le forniture qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore è obbligato a consegnare al Responsabile del procedimento, entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di aggiudicazione, il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 2 e 7, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante altresì le notizie di cui ai commi 4 e 5 della stessa norma, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio della fornitura e quindi periodicamente, a richiesta del committente, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese coinvolte nell'esecuzione della fornitura, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

Il Direttore Tecnico è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione delle forniture.

## **Art. 17. ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

Il tempo utile per il completamento della fornitura e posa in opera delle stesse è stabilito in giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine comunicata dalla stazione appaltante.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali così come gli eventuali giorni climatologici sfavorevoli. Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

L'Appaltatore riconosce esplicitamente che i sopraindicati termini contrattuali trovano conferma nell'analisi di dettaglio del proprio programma dei lavori, in piena autonomia di valutazione in termini di risorse, organizzazione e modalità operative e che pertanto nella formulazione del prezzo ha considerato ogni onere derivante e connesso, direttamente o indirettamente, al rispetto dei termini contrattuali.

Ove nel corso della posa in opera delle forniture di cui trattasi si dovessero verificare cause di forza maggiore o altre circostanze imprevedibili tali da non consentire l'esecuzione a regola d'arte della fornitura, l'Amministrazione Appaltante potrà disporre la sospensione con provvedimento motivato, fino alla cessazione degli eventuali accertati impedimenti.

La sospensione, che non sarà calcolata nel termine fissato dal contratto per l'ultimazione della fornitura, potrà essere concessa solo ove l'appaltatore dimostri di non aver omesse le normali cautele atte ad evitare le cause che hanno determinato la sospensione stessa.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo per i giorni in cui sarà in corso la sospensione.

Durante il periodo della sospensione accordata dall'Amministrazione Appaltante, l'Impresa Appaltatrice dovrà astenersi dallo svolgimento delle prestazioni previste dal presente Capitolato fino a che l'Amministrazione non autorizzi la ripresa dei lavori. I danni che dovessero derivare agli arredi collocati senza l'anzidetta autorizzazione, saranno riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'Appaltante.

I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all'Amministrazione Appaltante entro 3 (tre) giorni naturali, successivi e continui dall'inizio del loro avveramento.

## **Art. 18. PENALI**

Per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo nella consegna della fornitura, l'Amministrazione Appaltante applicherà una penale pari all'1% del valore del contratto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Ove il ritardo non giustificato nella consegna della fornitura superi i 30 giorni è facoltà dell'Appaltante avvalersi della risoluzione del contratto.

In caso d'inosservanza delle prescrizioni contrattuali l'Appaltante diffiderà l'Impresa Appaltatrice, a mezzo raccomandata A.R., ad eliminare tale inosservanza entro il termine di 20 (quindici) giorni naturali, successivi e continui. In difetto, è facoltà dell'Amministrazione Appaltante applicare a carico dell'Appaltatore sanzioni pecuniarie, la cui misura è fissata, in € 200,00.

Qualora, nonostante l'applicazione delle predette sanzioni, l'inosservanza dovesse permanere, resta in facoltà dell'Appaltante risolvere di diritto il contratto e procedere – senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo – all'incameramento dell'intero deposito cauzionale. E' fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

I rimborsi per i danni provocati e le penali applicate, saranno trattenuti sulla fattura in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

#### **Art. 19. GARANZIE**

L'assunzione in carico della fornitura da parte dell'Appaltante non esonera l'Impresa aggiudicataria da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengano accertati entro 2 (due) anni dalla data di emissione del certificato di collaudo.

La garanzia prevede l'impegno del fornitore a sostituire o riparare gratuitamente i prodotti che si rivelino non rispondenti alle caratteristiche indicate dal presente capitolato e relativi allegati o che si guastino entro 2 (due) anni dalla data di emissione del certificato di collaudo, per difetti riconducibili ai materiali e/o alle operazioni di posa in opera degli arredi e/o attrezzature.

L'Impresa dovrà mettere a disposizione dell'Appaltante un numero di telefono, di fax (in alternativa a quest'ultimo, un indirizzo di posta elettronica) per la richiesta di assistenza, attivo dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, dal Lunedì al Venerdì.

Le chiamate effettuate al di fuori dell'orario di ufficio dovranno essere registrate in una segreteria telefonica e si intendono effettuate alle ore 8.30 del giorno lavorativo successivo; lo stesso vale per i fax e le e-mail.

Il Fornitore è obbligato a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine di 48 (quarantotto) ore lavorative decorrenti dalla richiesta di intervento inoltrata via telefax; in caso contrario, l'Amministrazione potrà far eseguire ad altra Impresa i lavori necessari per eliminare difetti e malfunzionamenti, addebitandone le spese all'Impresa.

#### **Art. 20. SUBAPPALTO**

E' assolutamente vietata, a pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno, la cessione totale o parziale del contratto, fatto salvo quanto previsto nell'art.116 del D. Lgs. n.163/2006.

Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dall'art.118 del D.Lgs. n.163/2006.

Si precisa che non può essere subappaltato più del 30%, IVA esclusa, della fornitura.

L'impresa aggiudicataria provvede a depositare il contratto di subappalto presso l'Amministrazione Appaltante, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio della fornitura.

Il subappalto si considera operativo solo dopo aver acquisito la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, con le modalità che sono dettagliatamente specificate in sede di aggiudicazione.

L'impresa aggiudicataria è responsabile, nei confronti dell'Appaltante, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme che essa stessa è obbligata a rispettare in forza delle clausole contrattuali poste alla base della presente gara.

In caso di inottemperanza, l'Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Non è considerato subappalto l'approvvigionamento di materiali per la cui fornitura l'appaltatore dovrà rivolgersi a ditte costruttrici specializzate.

L'Amministrazione Appaltante pagherà direttamente ed esclusivamente l'appaltatore. La Società aggiudicataria dovrà, pertanto, trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato al subappaltatore, copia delle fatture quietanziate, relative ai pagamenti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

#### **Art. 21. TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DEI BENI**

La proprietà dei beni oggetto del presente capitolato sarà trasferita all'Amministrazione dalla data di positivo collaudo. Resteranno, pertanto, a carico della Ditta i rischi di perdita e danni conseguenti al trasporto e alla sosta in attesa del collaudo, nei locali della Provincia di Torino, ad eccezione della perdita e danni a questa imputabile.

## **Art. 22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ. , mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) frode nella esecuzione della fornitura;
- b) inosservanza dei tempi di esecuzione della fornitura;
- c) esito negativo del collaudo;
- d) stato di inosservanza dell'Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria Impresa e lo svolgimento del contratto;
- e) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell' Appalto;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- g) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- h) rallentamento dei lavori di posa in opera senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la regolare esecuzione della fornitura nei termini previsti dal contratto;
- i) subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi espressamente consentiti dal presente Capitolato e dalla legislazione vigente;
- j) fornitura e posa in opera di materiali e/o attrezzature non approvati dall'Amministrazione Appaltante;
- k) mancato reintegro del deposito cauzionale;

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo e accettata dall'Amministrazione, fatto salvo il maggior onere derivante all'Amministrazione per la stipula del nuovo contratto necessario per il completamento della fornitura.

L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire all'Appaltante qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza.

Rimane ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione Appaltante di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, motivato dal verificarsi di una delle ipotesi sopra elencate, potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Amministrazione e non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente la fornitura e i locali nello stato in cui si trovano.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale l'Appaltante, oltre all'applicabilità delle penali previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## **Art. 23 - DOMICILIO DEL CONTRAENTE**

L'appaltatore, è tenuto ad avere domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio del Responsabile del procedimento, ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede della Stazione Appaltante.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto d'appalto sono fatte dal Responsabile del Procedimento, al domicilio eletto.

L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al Responsabile del Procedimento entro l'inizio dei lavori.

Eventuali comunicazioni dirette alle imprese mandanti o ai subappaltatori saranno comunque recapitate al domicilio dell'Appaltatore individuato come sopra.

#### **Art. 24. RESPONSABILITA' DELLA DITTA**

La Ditta, sottoposta a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali, risponderà degli eventuali danni arrecati ai suoi collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali, sollevando la Provincia di Torino da qualsiasi responsabilità che al riguardo le fosse mossa.

#### **Art. 25. CONTROVERSIE**

Tutte le controversie tra l'Amministrazione Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite al Foro competente di Torino.

#### **Art. 26. TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati in possesso dell'Amministrazione verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

#### **Art. 27. NORMA DI RINVIO**

Per quanto non testualmente disciplinato, il presente capitolato speciale si richiama integralmente al bando di gara.

Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente capitolato speciale di gara, costituiscono disciplina applicabile le norme di legge in materia vigenti, in quanto applicabili.

#### **Elenco allegati:**

“all. A”: Offerta economica

“all. B”: Scheda “Requisiti tecnico-professionali richiesti per l'attuazione del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione” (da compilare a cura dell'Aggiudicataria e da presentare prima della stipula del contratto).

“all. C”: Adempimenti cui dovranno sottostare le Imprese interessate durante l'esecuzione dei lavori da valutare in base alla tipologia e consistenza delle opere da eseguire.

“all. D”: Specifiche Tecniche.

“all. E”: Pianta dei locali

“all. F”: Lista delle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo a base di gara.